



Scarica subito



Accedi

Inserisci i termini da cercare...

Cerca

News Quotazioni



Norme e Tributi &gt; Diritto

## Cessione del credito: sì alla revocatoria in caso di fallimento

In questo articolo

Argomenti: Normativa sui debiti e crediti | Corte Costituzionale | Corte di Cassazione

Giuseppe Rebecca

16 maggio 2011 Cronologia articolo

La cessione del credito effettuata con funzione solutoria (finalizzata, cioè, a estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile) è anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito equivalenti. Pertanto, se non è stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito, è soggetta a revocatoria fallimentare. A ribadirlo la sentenza n. 9388/11 della Cassazione. La pronuncia si riferisce alla vecchia revocatoria, anche se il concetto del pagamento con mezzi anormali è restato pressoché identico anche nella nuova revocatoria. Con quest'ultima espressione si intende l'istituto modificato dai diversi interventi legislativi intervenuti negli ultimi cinque anni (si veda il box sotto).

A tal proposito, va sottolineato che la nuova revocatoria fallimentare è sempre applicabile (in presenza dei presupposti) ai per fallimenti dichiarati dal 17 marzo 2005. Il periodo di riferimento è dimezzato ma è un'opzione tutt'altro che impraticabile. L'attenzione giurisprudenziale si è accesa anche sulla nuova revocatoria con la sentenza 5749/11 (si veda nel dettaglio l'articolo a lato). Tuttavia, nel complesso, le sentenze finora non sono state copiose. Da una parte, ha inciso il dimezzamento del periodo di riferimento che ha ridotto gli atti interessati da revocatoria, dall'altra può dipendere da un comportamento un po' remissivo da parte di molti curatori fallimentari.

Gli interventi legislativi

Con le modifiche intervenute dal 2005, non sono variati l'articolo 64 (atti a titolo gratuito), l'articolo 65 (pagamenti), l'articolo 66 (azioni revocatorie ordinarie) e l'articolo 68 (pagamento di cambiali scadute) della legge fallimentare (Rd 267/1942). Mentre tutti gli altri articoli della sezione III o sono nuovi o sono stati modificati. Le principali modifiche riguardano il periodo sospetto, la misura della sproporzione, le garanzie contestuali create per debiti di terzi e infine, ma solo perché sono poste alla fine dell'articolo 67 della legge fallimentare e le esenzioni.

Le nuove norme si applicano alle procedure dichiarate dopo il 17 marzo 2005, come prevede la norma (in realtà si applicano a procedure dichiarate da quella data). L'impostazione della nuova norma consente di evitare una disparità di trattamento tra procedure iniziate ante riforma e procedure iniziate post riforma. Comunque, sono state diverse le richieste di rinvio alla Corte costituzionale per presunta incostituzionalità; la Cassazione più volte ha però negato l'esistenza dei presupposti.

A complicare la questione è poi intervenuto l'ultimo "correttivo" (Dlgs 169/2007), che ha modificato ulteriormente alcuni articoli e la cui applicabilità è stata limitata alle procedure dichiarate dal 1° gennaio 2008.

Le esenzioni

La prima questione riguarda appunto le esenzioni. L'azione revocatoria è sostanzialmente devitalizzata da una serie di esenzioni: sono ben sette. Secondo la relazione alla norma, le ragioni alle esenzioni vanno lette nell'ottica di «evitare che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall'esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti all'accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti».

La dottrina fin da subito ha evidenziato due opposte tendenze; da una parte ritenendo che le esenzioni riguardano solo le revocatorie ex articolo 67 della legge fallimentare (e quindi non quelle di cui agli altri articoli), dall'altra sostenendo che invece si applicano a tutte le azioni revocatorie.

L'arco temporale

Altro aspetto rilevante della nuova revocatoria è il dimezzamento del periodo di riferimento; in particolare aver ridotto il periodo a sei mesi ha necessariamente comportato una drastica riduzione dei casi di possibili revocatorie. Tenuto conto dei tempi necessari per la dichiarazione di fallimento, nel periodo di 6 mesi ante procedura c'è il rischio concreto che pochi saranno gli atti e i fatti revocabili.

Altri paesi hanno preso invece come riferimento la data di presentazione della domanda di fallimento, in proprio o da parte di terzi. Un aspetto importante potrebbe però conseguire dall'applicazione del principio della cosiddetta «consecuzione» delle procedure. Se il fallimento è preceduto da un concordato preventivo, ecco che gli effetti temporalipotrebbero riferirsi alla prima procedura: tesi in un primo tempo incerta, ma ora fatta proprio dalla giurisprudenza e anche da parte della dottrina.

D'altro canto, per la revocatoria fallimentare delle rimesse ante riforma ci sono voluti oltre 60 anni per arrivare a una soluzione non certamente definitiva, e nemmeno esaustiva, ma per lo più condivisa.

Anche per questo, uno dei possibili sviluppi potrebbe essere che la riduzione dell'efficacia della revocatoria fallimentare possa portare a un maggior utilizzo della revocatoria ordinaria, che resta pur sempre applicabile in via

generale e può rappresentare un valido strumento per rimediare agli atti finalizzati al depauperamento del patrimonio del soggetto poi fallito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I paletti

I pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso

Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca

Le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice civile i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma 3 della disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili a uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado

Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione

di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa

e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata

da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 2501-bis, comma 4, del codice civile

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis

I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito

I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo

**Decreto legge 35/2005**

**Decreto legislativo 5/2006**

**Decreto legislativo 169/2007**

**17 marzo 2005**

**16 luglio 2006**

**1° gennaio 2008**

(e per i procedimenti pendenti  
per la dichiarazione di fallimento  
alla stessa data)

Le modifiche legislative

**TIPOLOGIA ATTI**

**Atti a titolo oneroso che presentino anomalità (ad esempio contratti o atti con prestazioni sproporzionate)**

**Pagamenti di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali**

**Pegni, anticresi, ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti**

**Pegni, anticresi, ipoteche volontarie per debiti preesistenti scaduti**

**Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, garanzie di debiti anche di terzi, che non presentino anomalità**

**Atti a titolo gratuito, pagamenti anticipati (vale a dire gli atti di anomalità assoluta)**

**VECCHIO TERMINE (procedure dichiarate fino al 16 marzo 2005)**

**NUOVO TERMINE (procedure dichiarate dal 17 marzo 2005)**